



Sentenza n. 27 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra – Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione dell'11 gennaio 2023, deposito del 23 febbraio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atti di promovimento: ricorsi nn. [27](#) e [31](#) del 2022

parole chiave:

ENERGIA – IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

disposizioni impugnate:

- art. 16 della legge della Regione Abruzzo [n. 1 del 2022](#); art. 19 della legge della Regione Abruzzo [n. 5 del 2022](#)

disposizioni parametro:

- artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Con i ricorsi iscritti ai nn. 27 e 31 reg. ric. 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022, per violazione degli artt. 41, 97, 117, primo e terzo comma, Cost., e dell'art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.

La prima disposizione censurata modifica l'art. 4, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021 disponendo la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 del termine entro il quale la Giunta regionale è chiamata a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione contenente l'individuazione delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò determina il prolungamento del correlato meccanismo di moratoria previsto dal comma 1 del medesimo art. 4, in forza del quale fino all'individuazione delle aree e dei siti inidonei sono sospese le installazioni non ancora autorizzate dei suddetti impianti.

La seconda disposizione censurata, invece, ha sostituito interamente il suddetto art. 4, prevedendo che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro e non oltre il 31 maggio 2022, possono individuare le zone del territorio comunale inidonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili. Il secondo comma dell'art. 19 stabilisce che, decorso il termine di cui sopra, in materia non possono essere posti limiti ulteriori alla facoltà autorizzatoria della Regione.

Tenuto conto del fatto che i ricorsi impugnano due norme che intervengono sulla medesima disposizione (l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021), regolano la stessa materia e pongono questioni di legittimità costituzionale fondate su ragioni strettamente correlate, la Corte ha disposto la riunione dei giudizi.

In via preliminare, il Giudice delle leggi esclude che la complessa sequenza normativa che ha interessato la disciplina regionale impugnata possa aver determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto non è dato rilevare né il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con i ricorsi né la mancata applicazione *medio tempore* della disposizione impugnata. La Corte esamina, dunque, nel merito le questioni promosse e, quanto *in primis* all'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022, rileva un contrasto con i principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Principi, questi, ispirati ad esigenze di celerità e di semplificazione, oltre che di massima diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, e desumibili tanto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2011, quanto dalle relative linee guida approvate in sede di conferenza unificata. Linee guida che, per costante giurisprudenza costituzionale, sono vincolanti nei confronti delle regioni e connotate dal carattere della inderogabilità a garanzia di una disciplina uniforme in tutto il territorio nazionale.

Peraltro, la Corte rileva che in virtù dei medesimi principi fondamentali è già stata dichiarata (sentenza n. 77 del 2022) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, oggetto della modifica introdotta dalla disposizione impugnata *de qua*. Ebbene, l'art. 16, nel procrastinare il meccanismo sospensivo di cui all'art. 4, condivide i medesimi profili di illegittimità costituzionale già rilevati nella sentenza n. 77 del 2022 e oltretutto proprio in ragione della proroga li acuisce, aggravando il contrasto con l'obiettivo acceleratorio, sotteso ai parametri interposti all'art. 117, terzo comma, Cost.

Al tempo stesso, la prima disposizione censurata collide con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, il cui art. 15, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie e che siano razionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato e siano fissati termini prevedibili. L'art. 16, prorogando i meccanismi di moratoria delle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, contrasta pertanto con gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'UE e a livello internazionale.

Anche l'art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022 viola l'art. 117, primo e terzo comma, Cost. Più in particolare, il comma 1 della disposizione impugnata si pone in contrasto con la normativa statale di principio. La Corte, infatti, sottolinea come la Regione non possa demandare per legge ai Comuni un compito che le è stato assegnato dai principi statali al fine di garantire, nell'ambito dei singoli territori regionali, il delicato temperamento dei vari interessi implicati e il rispetto dei vincoli imposti alle regioni per il raggiungimento della quota minima di incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il secondo comma dell'art. 19, peraltro, accentua i profili di collisione con i principi fondamentali nella misura in cui lascia inferire che l'individuazione delle aree non idonee si traduce nella previsione di un limite alla facoltà di autorizzazione laddove, nella prospettiva statale, serve solo a segnalare, a fini di semplificazione, un probabile esito negativo della procedura autorizzativa.

Il secondo comma dell'art. 19 si pone peraltro in contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'obiettivo di garantire la massima diffusione degli impianti da

fonti di energia rinnovabili perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE che dalla direttiva 2018/2001/UE al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di rispettare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del c.d. "Accordo di Parigi".

Per questi motivi, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 l. reg. Aruzzo n. 1 del 2022 e dell'art. 19 l. reg. Abruzzo n. 5 del 2022 con assorbimento delle ulteriori censure formulate in ambedue i ricorsi.

Domiziano Pierantoni